

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELL'INTERNO –  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE –  
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E  
LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI**

La **Regione Lombardia** (C.F. 80050050154), Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (d'ora in avanti solo Regione) in persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Dr. Roberto Laffi, in forza della D.G.R. N° 4812 del 31/05/2021;

il **Ministero dell'interno** - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Prefettura di Milano, con sede in Corso Monforte 31, in persona di S.E. il Prefetto, Dott. Renato Saccone, in applicazione del D.M. del 15/07/2009;

la **Direzione regionale dei VV.F. Lombardia**, con sede legale in Via Ansperto n. 4 – 20123 Milano, C.F. 97646840153 (d'ora in avanti solo Corpo) in persona del Direttore Regionale pro-tempore, Ing. Marco Cavriani, giusta delega Ministeriale nota dipvvf. Prot. n. 10983 del 25/02/2021;

nel seguito congiuntamente indicati anche come "le Parti";

Visti:

- il D.P.R. 15/01/1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca acque interne e dei relativi personale ed uffici";
- il D.P.R. 24/07/1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";
- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1995, n. 59";
- la Legge 8 agosto 1995, n. 339 "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale";
- la Legge 10 agosto 2000, n.246, recante il "potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", che prevede l'immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stipula con le regioni;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge 9 novembre 2001, 401, recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
- il D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 "ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252";
- il D. Lgs. 8 marzo 2006 n.139 e s.m.i., recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229";
- la Legge 27 dicembre 2007 n. 296, art. 1, comma 439;
- la legge regionale 05/12/2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n.177 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 9 "Attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato";
- la D.G.R. 23 dicembre 2019, n. 2725 "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020–2022 (Legge n. 353/2000)";
- l'Accordo quadro approvato il 4 maggio 2017 in Conferenza Stato – Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- il Protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri e i CNVV.F. del 5 aprile 2017 che disciplina gli ambiti di intervento e le attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all'art. 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- il D. Lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile";
- le "Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", per la campagna estiva 2021, del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 maggio 2021 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 126 del 28/05/2021;
- il "Protocollo d'intesa per le attività antincendi boschivi a tutela delle aree protette statali" sottoscritto in data 9 luglio 2018 dal Ministero dell'Ambiente, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizione regionali in materia di Protezione Civile";
- VISTA la delibera della Giunta regionale N° .....del..... con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Considerato che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., all'articolo 15, prevede che "...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (...) pena la nullità degli stessi...";
- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative e informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendi e alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;
- il medesimo provvedimento normativo, all'articolo 5, prevede che le Regioni, per la realizzazione di programmi formativi e informativi relativi alle attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva, possano avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- la stessa Legge 21 novembre 2000, n. 353 all'art.7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni, negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il D. Lgs. 8 marzo 2006, n.139, come modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n.97, all'articolo 24, comma 9 prevede inoltre che *“ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la Legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni”*;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n.177, all'articolo 9, dispone che *“...al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:*
  - ✓ *concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;*
  - ✓ *coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);*
  - ✓ *partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali”*;
- la Legge 27 dicembre 2006, n° 296, all'articolo 1, comma 439, stabilisce che *“per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi (...) di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli Enti locali ...”*;
- la Regione Lombardia ha rilevato la necessità di potenziare il proprio dispositivo regionale riguardante la lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione/informazione indirizzate alla cittadinanza ed al personale volontario AIB;
- il CNVV.F. è caratterizzato da specifica qualificazione tecnico-operativa, anche a seguito del transito di personale ex C.F.S. dotato di particolare esperienza nella materia, che lo identifica come struttura pubblica idonea a fornire, per quanto di competenza, il necessario supporto di conoscenza, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali nelle attività riguardanti la lotta attiva agli incendi boschivi, soprattutto per quanto concerne il coordinamento delle operazioni di spegnimento, inteso come attività di Sala Operativa e Direzione delle operazioni di spegnimento;
- l'art. 11 lett. m) del D. Lgs. n. 1/2018 attribuisce alle regioni la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 353/2000 e dal D. Lgs. 177/2016, fatte salve le competenze statali in materia;
- il Piano Regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2020 - 2022, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2725 del 23 dicembre 2019, individua nella la figura del DOS il livello apicale della catena di comando delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e il Responsabile

dell'intervento e dell'area complessiva dove si svolgono le relative operazioni e sulla quale vengono attuate le scelte strategiche locali;

- il "Protocollo d'intesa per le attività antincendi boschivi a tutela delle aree protette statali" sottoscritto in data 9 luglio 2018 dal Ministero dell'Ambiente, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, all'art. 5 comma 2, così recita: *"In caso di incendio boschivo che interessi le aree protette statali, qualora non sia presente un DOS individuato dall'Ente regionale, il DOS del Corpo svolge i compiti assegnati dalla Legge, compresa la direzione delle operazioni di spegnimento e del concorso aereo AIB;*

Tutto ciò premesso

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1** *(Premesse, oggetto e finalità)*

- 1.** Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
- 2.** Ferma restando la competenza primaria della Regione in materia di lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi, la presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, da parte della Regione Lombardia, del compito di supportare il proprio sistema di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, specificando:
  - a. la tipologia e la quantificazione dei servizi forniti a tal fine dai Vigili del Fuoco,
  - b. gli oneri finanziari e le risorse strumentali a carico della Regione,
  - c. gli impegni rispettivi delle Parti.
- 3.** La stessa Convenzione quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, definisce e disciplina le attività di collaborazione tra Regione Lombardia (di seguito denominata Regione) e Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Lombardia (di seguito denominato Corpo), individuando i principi direttivi, i criteri e le modalità generali con cui il Corpo, nell'ambito di quanto previsto dal *"Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"* della Regione Lombardia - di seguito semplicemente Piano AIB - fornisce tale supporto.
- 4.** Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica del Corpo, della sua natura giuridica ed ordinamentale nonché dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate ai Vigili del fuoco da ogni Legge o regolamento dello Stato, il personale di ruolo dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione regionale VV.F. Lombardia.
- 5.** Per quanto previsto ai commi precedenti, nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il personale di ruolo dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione regionale VV.F. Lombardia.
- 6.** Regione Lombardia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potranno partecipare congiuntamente a progetti europei sulle materie oggetto della presente convenzione nonché sviluppare forme di collaborazione per interventi in ambito nazionale, e/o nell'ambito della partecipazione al Meccanismo Unionale di protezione civile, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice di protezione civile, anche attraverso la costituzione di moduli misti per la lotta attiva agli incendi boschivi.

### **Articolo 2** *(Struttura regionale VV.F.)*

In Lombardia la struttura organizzativa del Corpo è così articolata:

- a) Direzione regionale VV.F. della Lombardia, nel capoluogo di regione, cui è preposto un Direttore Regionale;
- b) Comandi provinciali nei capoluoghi di Provincia, cui è preposto un Comandante Provinciale, con le relative articolazioni territoriali costituite da distaccamenti permanenti e/o volontari.

### **Articolo 3** *(Servizi forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

#### **1. Tipologia servizi**

Il Corpo, tramite la Direzione regionale VV.F. Lombardia, collabora con Regione nelle attività antincendio boschivo di seguito indicate:

- a) Coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale in applicazione delle procedure contenute nel Piano AIB previste a tale scopo. Tale coordinamento viene effettuato dal COR AIB (Centro Operativo Anti Incendio Boschivo) di Curno dei VV.F., con il supporto della SOR (Sala Operativa Regionale di Protezione Civile), mediante operatori VV.F. adeguatamente formati e con modalità che garantiscano la funzionalità del servizio. La Sala operativa regionale di Protezione civile (SOR) mantiene le proprie competenze svolgendo quindi, fra l'altro, attività di supporto al COR per gli incendi boschivi in atto e di coordinamento delle attività di protezione civile eventualmente determinate dai medesimi incendi. Resta fermo che, in caso di attivazione della piena operatività della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) nelle fattispecie previste dal Piano AIB per garantire il coordinamento delle attività tra le strutture regionali, le strutture statali e le organizzazioni di volontariato AIB, la Direzione regionale VV.F. fornisce anche qualificati operatori VV.F. a tale struttura;
- b) Potenziamento del contingente regionale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) mediante qualificato personale VV.F.. Tale personale VV.F. è ufficialmente riconosciuto come "DOS" da Regione Lombardia in base al piano formativo seguito e alle indicazioni del Piano AIB. Lo stesso personale assume quindi gli obblighi e le responsabilità previste nel Piano medesimo per tutti i DOS della Lombardia, compreso quello dell'aggiornamento periodico e viene inserito nell'elenco regionale dei DOS abilitati. Essi sono chiamati ad operare, come tutti gli altri DOS della Lombardia, secondo criteri di impiego e rotazione previsti nell'Allegato tecnico alla presente Convenzione;
- c) Organizzazione di squadre VV.F. dedicate all'antincendio boschivo attivate, in disponibilità, solo su specifica e preventiva richiesta della Regione Lombardia (SOR PC) tramite il COR AIB, per una efficace integrazione operativa alle risorse del volontariato AIB cui, per prassi consolidata ed efficace della Regione medesima, è affidata la lotta attiva agli incendi boschivi;
- d) Supporto al coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale effettuato dal COR AIB di Curno dei VV.F. mediante operatori VV.F. adeguatamente formati, attivati presso le SS.OO. 115 (Sale operative dei Comandi Provinciali VV.F.);
- e) Formazione e addestramento del personale VV.F. della Lombardia e del personale afferente agli Enti con competenza AIB sulle procedure contenute nel Piano AIB;
- f) Partecipazione qualificata alle strutture di coordinamento regionale mediante incontri, riunioni, commissioni tecniche, tavoli tecnici e gruppi di lavoro finalizzati alla pianificazione/predisposizione di indirizzi e procedure operative sull'impiego coordinato delle risorse umane, dei mezzi aerei, dei mezzi di terra e delle attrezzature ritenute idonee per affrontare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi



boschivi, nonché per la standardizzazione delle attrezzature e l'aggiornamento del manuale speditivo per l'operatore AIB;

- g) Attività di valutazione, ricerca e sperimentazione AIB (ad esempio valutazione operativa dei sistemi previsionali, analisi degli indici di rischio incendi e della loro applicabilità, studio dei sistemi di avvistamento e di monitoraggio incendi, studio delle tecniche di fuoco prescritto, sviluppo congiunto di Sistemi di Supporto alle Decisioni per la gestione degli eventi), anche attraverso la partecipazione a progetti che prevedano il coinvolgimento di Università, Istituti di Ricerca, Istituzioni nazionali o internazionali o Associazioni operanti nel settore AIB;
- h) Raccolta, elaborazione e trasmissione di dati giornalieri e periodici sugli incendi e costituzione e mantenimento, su questa base, di una banca dati AIB, secondo le indicazioni e le necessità della Regione. La lista dei dati in questione e le modalità di trasmissione sono preventivamente concordati dalla Regione con la Direzione Regionale VV.F.. Inoltre, il Corpo mette annualmente a disposizione di Regione, su idoneo programma informatico fornito dalla stessa (Sistema Informativo Antincendi Boschivo), i dati in possesso relativi agli incendi boschivi dell'anno precedente elaborati in forma statistica.

## **2. Quantificazione**

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1. del presente articolo, il Corpo, tramite l'intera struttura VV.F. presente sul territorio regionale, fornisce:

**a) per le attività di coordinamento da svolgere presso il COR AIB in h 24 (365 gg/anno):**

- ✓ nei periodi di Allerta AIB e di Alto rischio incendi boschivi almeno, n. 2 operatori in turno diurno e n. 1 operatore in turno notturno, integrati da un funzionario in disponibilità, eventualmente con suo rientro in servizio per i turni necessari;
- ✓ nei restanti periodi dell'anno - almeno n. 1 operatore per turno;

**b) per lo svolgimento della funzione DOS:**

- ✓ unità operative (n. 1 operatore VV.F. specializzato DOS + n. 1 operatore VV.F. di supporto + n. 1 automezzo), in disponibilità, nella misura di almeno n. 3 unità a copertura dell'intera regione nei periodi in cui vige lo "stato di alto rischio incendi boschivi" formalmente dichiarato da Regione;
- ✓ in numero adeguato, negli altri periodi di volta in volta concordati fra Regione e Direzione Regionale VV.F..

Si fa riferimento, ad esempio, ai periodi di "allerta AIB" seguenti l'emissione di un "avviso di criticità regionale" o alle situazioni più critiche caratterizzate da scenari di interfaccia (anche solo potenziali) o comunque da incendi di complessità tale da costituire un serio pericolo anche per gli stessi operatori AIB;

**c) per il concorso alla lotta attiva:**

- ✓ squadre VV.F. (n. 1 capo partenza + n. 4-5 addetti + almeno n. 1 automezzo allestito AIB) in disponibilità attivate, su richiesta di Regione (SOR PC) tramite il COR AIB, nei periodi in cui vige lo "stato di alto rischio incendi boschivi" formalmente dichiarato da Regione e in altri periodi concordati, con particolare riguardo per quelli di "allerta AIB" seguenti l'emissione di un "avviso di criticità regionale";

**d) per il supporto alle attività di coordinamento svolte dal COR AIB:**

- ✓ n. 1 operatore dedicato presso le SS.OO.115 dei Comandi provinciali VVF maggiormente interessati dal fenomeno incendi boschivi, in turno diurno, con funzione di raccordo con il COR AIB per l'attivazione e la gestione delle risorse

VF, attivato d'intesa con Regione (SOR PC) tramite il COR AIB, nei periodi di Allerta AIB e di Alto rischio incendi boschivi;

**e) per i servizi di cui alle lettere da e) a h) del comma 1 del presente articolo:**

- ✓ qualificate risorse VV.F. secondo necessità.

**Articolo 4** (*Gestione delle emergenze incendi*)

- 1) Il "codice" a cui l'intero sistema AIB regionale fa riferimento per svolgere al meglio le attività AIB è rappresentato dal vigente "Piano AIB. Ogni attore di tale sistema deve quindi conoscerne i contenuti e applicare le procedure dallo stesso stabilite;
- 2) I criteri e le modalità generali con cui operano concordemente il Corpo, la Regione e le altre componenti afferenti al sistema regionale AIB, con particolare riguardo per le procedure operative e per i conseguenti standard formativi, sono precisati nell'Allegato tecnico che fa parte integrante della Convenzione.

**Articolo 5** (*Oneri finanziari a carico di Regione e modalità di erogazione dei fondi*)

1. Regione Lombardia concorre alle spese sostenute dal Corpo per lo svolgimento delle attività previste della presente convenzione, in aggiunta alle risorse tecnologiche e strumentali messe a disposizione secondo quanto previsto dall'articolo seguente, con un contributo finanziario annuale pari a € 300.000,00 (diconsi TRECENTOMILA/00), salvo eventuali accordi integrativi stipulati per esigenze determinate da Regione. Tale cifra risulta, come natura e come quota parte dell'importo, così dettagliata:
  - euro 171.000,00, erogati in misura fissa annuale (corrispondente a euro 14.250,00 mensili), per il coordinamento nell'intero territorio regionale delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, di cui alla lettera a), punto 1 dell'art. 3, effettuato presso il COR AIB (Centro operativo antincendio boschivo) di Curno dei VVF, ivi compresa la raccolta, elaborazione e trasmissione alla Regione di dati giornalieri e periodici sugli incendi, nonché per la costituzione e mantenimento, sulla base di tali dati, di una banca dati AIB (lettera h), punto 1 dell'art. 3). Per periodi di validità inferiori all'anno solare, tale importo verrà riconosciuto in proporzione alle effettive mensilità svolte;
  - euro 3.600,00, erogati in misura fissa annuale, per la partecipazione qualificata alle strutture di coordinamento regionale mediante incontri, riunioni, commissioni tecniche, tavoli tecnici e gruppi di lavoro, per la collaborazione con la Regione nella pianificazione di indirizzi e procedure operative sugli incendi boschivi nonché nella valutazione, ricerca e sperimentazione AIB, di cui alle lettere f) e g), punto 1 dell'art. 3;
  - fino a un massimo di euro 125.400,00, a titolo di rimborso spese, con rendicontazione successiva delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attuazione della Convenzione nel periodo di riferimento e con una relazione dettagliata illustrativa delle attività svolte sempre nel periodo di riferimento per:
    - il servizio svolto dal personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per il potenziamento del contingente regionale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Regione mediante "unità operative DOS" composte da qualificato personale VVF, di cui alla lettera b), punto 1 dell'art. 3;
    - la messa in disponibilità di squadre VVF dedicate all'antincendio boschivo attivate su specifica e preventiva richiesta della Regione Lombardia, di cui alla lettera c), punto 1 dell'art. 3;
    - il supporto al coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale effettuato dal COR AIB di Curno dei VV.F.

mediante operatori VV.F. attivati presso le SS.OO.115, di cui alla lettera d), punto 1 dell'art. 3;

- la formazione e l'addestramento del personale VVF e del personale afferente agli Enti con competenza AIB sulle procedure contenute nel Piano AIB, di cui alla lettera e), punto 1 dell'art. 3.

Tale voce include il ristoro della partecipazione a tutte le attività preparatorie e programmatiche delle attività antincendio boschivo, nonché le spese per lavoro straordinario, di missione e per il consumo dei pasti del personale impiegato nell'attività AIB, per la minuta manutenzione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature AIB e per il consumo presunto di gasolio degli automezzi fuoristrada.

2. L'importo dovuto per ogni anno di durata della convenzione è versato da Regione, in un'unica soluzione, in conto entrate dello Stato, nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 - Capo XIV – Art. 11 presso la Tesoreria dello Stato di Milano, per la successiva assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo, da parte della Direzione regionale VV.F. Lombardia, di una documentata relazione annuale sui servizi erogati a fronte delle attività previste nell'ambito della presente convenzione.
3. Regione invia tempestivamente al Corpo comunicazione dell'avvenuto versamento con allegata la relativa quietanza.
4. Ogni eventuale onere eccedente la previsione di spesa di cui sopra sarà a carico del Corpo, salvo eventuali accordi integrativi stipulati per esigenze determinate da Regione.
5. La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al presente articolo è affidata al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco.

## **Articolo 6** *(Risorse logistiche, tecniche e strumentali a carico della Regione)*

### **1. Apparecchi radio**

Atteso che le comunicazioni radio sul teatro delle operazioni sono fondamentali per la buona riuscita degli interventi e per la sicurezza degli operatori, Regione assicura i collegamenti radio tra il Corpo, gli Enti territoriali competenti per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (Province, Comunità Montane, enti gestori di Parchi e Riserve regionali) e le Organizzazioni di volontariato AIB, mettendo a disposizione dello stesso Corpo, in comodato d'uso gratuito, un numero adeguato, commisurato alle esigenze prospettate, di apparecchi radio ricetrasmittenti con le frequenze regionali AIB e di apparecchi radio TBT per le comunicazioni radio con i mezzi aerei, completi di carica batterie. Contestualmente il Corpo assicura, da parte dei reparti dipendenti, l'impiego degli apparecchi radio ricevuti e la verifica della loro funzionalità, curando altresì l'aggiornamento degli elenchi degli apparecchi in comodato d'uso e provvedendo a segnalare a Regione gli eventuali malfunzionamenti, le necessità di manutenzione, di messa fuori uso e di sostituzione degli stessi.

### **2. Dati e banche dati**

L'accesso alle banche dati e la disponibilità di dati, in particolare di cartografia e rappresentazione del territorio regionale, sono particolarmente utili alle finalità di cui alla presente Convenzione. Per questo Regione, che cura le attività di monitoraggio e controllo del territorio attraverso i propri sistemi informativi, mette a disposizione le proprie banche dati anche al Corpo. Tale risorsa è regolamentata tramite opportune intese.

### **3. Iniziative formative**

L'aggiornamento del personale nelle materie AIB è particolarmente importante per cui Regione favorisce la partecipazione di personale VV.F. ad iniziative formative, corsi,



seminari, attività di aggiornamento in materia AIB organizzati o promossi dalla stessa Regione.

## **Articolo 7** *(Impegni comuni alle Parti)*

1. Le Parti contraenti si impegnano:

- a. ad assicurare il reciproco e tempestivo scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente Convenzione, come ad esempio le segnalazioni di incendi dalle Sale Operative Provinciali VV.F. alla SOR PC – COR AIB – SOUP, dati riferiti agli incendi etc., o comunque utili per le finalità che essa persegue. Ciò riguarda anche eventuali comunicati stampa, materiale informativo, materiale fotografico etc. che espressamente siano riferibili alle suddette attività;
- b. ad allineare gli aspetti operativi riguardanti le attività di cui alla presente Convenzione, con particolare riguardo agli standard formativi, alle abilitazioni, alle procedure operative, con quanto stabilito dal Piano AIB;
- c. a valutare congiuntamente in corso d'opera l'idoneità del presente accordo in termini di efficacia ed efficienza rispetto alle finalità perseguite ed a provvedere ai conseguenti aggiornamenti ed adeguamenti operativi;
- d. a far mantenere ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività di cui al punto 1. Tali dati ed informazioni potranno essere divulgati, congiuntamente o da una Parte, solo per fini istituzionali e, nel caso dei risultati, sempre informandone l'altra Parte e citando il contributo ad essi fornito dalla medesima.

2. I dati personali forniti o raccolti in conseguenza della Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità indicate ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3. I responsabili del trattamento dei dati personali sono per Regione il Direttore pro-tempore della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e per il Corpo il Direttore pro-tempore della Direzione regionale VV.F. Lombardia.

## **Articolo 8**

*(Commissione paritetica e risoluzione delle controversie)*

1. All'entrata in vigore della presente Convenzione sarà istituita una Commissione paritetica formata da quattro membri, di cui due individuati dal Corpo e due individuati dalla Regione.
2. Essa ha la funzione di monitoraggio e di verifica dell'attuazione della Convenzione, di eventuale proposizione di nuove attività che si rendessero necessarie nel periodo di validità dello stesso atto, può avanzare proposte di modifica e/o di integrazione alla Convenzione anche alla luce dei risultati della verifica predetta, nonché di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e può essere altresì convocata su richiesta di una delle Parti.
4. Eventuali controversie dovranno essere affrontate dalla Commissione Paritetica entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle Parti all'altra, con la quale si solleva la questione controversa.
5. Ove non fosse possibile risolvere le eventuali controversie secondo quanto indicato al punto precedente, le questioni saranno rimesse a livello istituzionale.

## **Articolo 9**

*(Clausola di esecutività)*

L'esecutività della presente convenzione è subordinata ai controlli preventivi di legittimità e di regolarità amministrativo – contabile presso i competenti Organi di controllo.

## **Articolo 10**

*(Registrazione, oneri fiscali, tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. La Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firme digitali delle Parti sottoscriventi, con registrazione esclusivamente in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. L'accordo è esente da imposta di bollo, così come previsto dall'Allegato B del D.P.R. 642/1972.
2. Le attività della presente Convenzione, in quanto riferite ad amministrazioni pubbliche svolgenti fini istituzionali, sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Articolo 11**

*(Durata dell'Accordo, rinnovo, disdetta, modifiche ed integrazioni)*

1. La Convenzione entrerà in vigore al quindicesimo giorno dalla stipula, così come previsto dall'Accordo Quadro Nazionale approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni, a seguito di firma digitale da parte dei rappresentanti autorizzati alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed avrà, da allora, validità fino al 31 dicembre 2024.
2. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, con formale disdetta da notificarsi alla controparte almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza proposta.
3. Le Parti si riservano altresì la possibilità di concordare modifiche o integrazioni al testo in relazione a processi interni di riorganizzazione delle Parti, a rilevanti innovazioni legislative, a fatti specifici, di ordine amministrativo e formale, ed a eventuali nuove attività richieste al Corpo da Regione.
4. La mancata corresponsione da parte della Regione del contributo finanziario annuale sospende l'efficacia del presente atto convenzionale, esonerando il Corpo da tutti gli obblighi da esso derivanti.

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 a Milano, data della firma digitale.

Per la Regione Lombardia: Il Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile  
Dr. Roberto Laffi

Per il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Prefettura di Milano: Il Prefetto di Milano Dott. Renato Saccone

Per il Corpo Nazionale VV.F. - Direzione Regionale Lombardia: Il Direttore Regionale pro-tempore, Ing. Marco Cavriani

# CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO – LOMBARDIA PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

## ALLEGATO TECNICO

### Principi generali

Regione Lombardia attua gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi e, quindi, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, verifica allarme e spegnimento, attraverso il proprio sistema regionale AIB cui concorre, in base alla presente convenzione, anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – nel seguito semplicemente il Corpo.

A tale fine, il Corpo, con proprio personale, mezzi e attrezzature (sia proprie che concesse in comodato d'uso gratuito da Regione) garantisce i servizi convenzionati previsti dalla presente Convenzione.

Le attività stabilite all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della Convenzione, concernenti il coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale (attività di sala operativa specializzata), lo svolgimento della funzione di Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e l'eventuale attivazione delle squadre VV.F. dedicate all'antincendio boschivo, sono svolte secondo le procedure operative stabilite dal Piano AIB. La Direzione regionale VV.F. forma quindi il personale VV.F. Lombardia sui contenuti e sulle procedure operative in esso contenute.

Ai sensi del D. Lgs. 139/2006, come modificato dal D. Lgs. 97/2017, l'impiego del personale VV.F. nelle attività previste in Convenzione costituisce, a tutti gli effetti, servizio d'istituto.

Per la buona riuscita degli interventi e per la sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi Regione Lombardia mette a disposizione la propria rete radio regionale dedicata alle attività AIB a tutti gli attori (Regione, Enti territoriali Forestali, OO.VV.) compresi, ora, gli operatori VV.F..

Gli stessi attori sono quindi tenuti all'utilizzo della stessa nel rispetto delle regole fissate dal Piano AIB – in particolare sulla gerarchia delle comunicazioni – anche in considerazione del fatto che vari Enti territoriali si sono dotati di una propria rete radio distinta dalla precedente. A tale fine potranno essere organizzati opportuni incontri addestrativi fra i citati attori del sistema

### Sale operative

Il coordinamento nello scacchiere regionale delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è assicurato, nei vari periodi dell'anno (Ordinario – Allerta – Alto rischio) e su tutto il territorio regionale, dal **COR AIB** (Centro Operativo Regionale Antincendi boschivi) VV.F. di Curno, comprende, in linea di massima:

- la ricezione delle segnalazioni di incendi boschivi dalle SSOO 115, dal 1515 o da altra fonte es. cittadino;
- l'attivazione della loro verifica:
  - la verifica della segnalazione pervenuta è disposta dal COR AIB all'Ente forestale competente, che provvede attraverso le proprie squadre AIB;
  - in caso di partenza anche di squadre VV.F., il COR AIB ne avvisa tempestivamente l'Ente e lo mantiene aggiornato sull'esito di tale intervento;
- l'avvio, in caso di conferma dell'incendio boschivo, delle procedure previste dal Piano (punto 6.2) per la gestione dell'attività AIB e, tempestivamente, l'informazione alla S.O. 115 competente, alla Centrale Operativa dell'Arma dei Carabinieri 1515 e alla SOR PC;

- la presa d'atto della presenza, su ciascun evento che lo necessiti, del DOS dell'Ente competente e, in mancanza, per assenza o indisponibilità dello stesso, la ricerca ed invio sul posto di altro DOS. Questo viene individuato nell'Elenco regionale dei DOS riconosciuti, scelto fra i DOS disponibili con il criterio della rapida impiegabilità (DOS che impiega meno tempo ad arrivare sul teatro delle operazioni fatte salve condizioni di rischio incendi nella zona di provenienza);
- il mantenimento di un continuo collegamento con il DOS presente su ciascun evento o, sino all'arrivo del DOS, con il caposquadra AIB che organizza e coordina le operazioni di estinzione in riferimento alla propria squadra;
- la supervisione del corretto uso della rete radio regionale AIB dai vari teatri delle operazioni di spegnimento;
- il ricevimento delle richieste di intervento dei mezzi aerei regionali e nazionali dai vari teatri delle operazioni e, previa valutazione delle stesse, l'attivazione dei velivoli d'intesa rispettivamente con la SOR PC o tramite il COAU:
  1. l'attivazione dei velivoli della flotta regionale consiste nell'impiego, da parte del COR AIB, degli elicotteri "disponibili" presso le basi operative dislocate sul territorio della Regione e nella richiesta alla SOR PC, della eventuale disponibilità di ulteriori velivoli "integrativi",
  2. l'attivazione dei velivoli della flotta di Stato avviene in osservanza delle procedure previste dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'applicazione delle procedure per la disattivazione e riattivazione delle linee elettriche di alta ed altissima tensione;
- l'invio, ove ritenuto opportuno, delle squadre elicooperanti in servizio presso le basi elicotteristiche regionali;
- la richiesta alla SOR PC, qualora necessario, dell'attivazione di squadre volontarie con elevata specializzazione che lo stesso COR possa impiegare al di fuori del territorio di loro competenza;
- la ricerca ed invio sul posto, su eventuale richiesta del DOS competente, di altro personale formato DOS per integrare la catena di comando (Direzione delle operazioni di spegnimento), anch'esso individuato nell'Elenco regionale dei DOS riconosciuti, scelto con il criterio della rapida impiegabilità (DOS che impiega meno tempo ad arrivare sul teatro delle operazioni fatte salve condizioni di rischio incendi nelle zone di provenienza);
- il costante monitoraggio degli eventi (incendi boschivi, territoriali o d'interfaccia) in atto;
- l'utilizzo e l'implementazione del Sistema Informativo Antincendi Boschivo di Regione Lombardia per quanto di competenza nella gestione dell'evento incendio boschivo e d'interfaccia rurale urbano
- la tempestiva informazione alla SOR PC sulla evoluzione degli incendi in atto, con particolare riguardo per quelli che richiedano (in atto o in potenza) il soccorso e/o l'assistenza alle persone.

La **SOR PC**, oltre a svolgere il coordinamento delle attività di protezione civile eventualmente determinate dagli incendi boschivi in atto, supporta il COR AIB nei suoi compiti curando in particolare le sotto elencate macro-attività:

- l'assistenza tecnica e scientifica al COR AIB anche ai fini del collegamento dello stesso con le strutture territoriali del Corpo;
- il mantenimento e la comunicazione al COR AIB dell'elenco aggiornato dei DOS riconosciuti da Regione;
- la raccolta, e la comunicazione periodica al COR AIB, delle disponibilità dei DOS riconosciuti da Regione che afferiscono agli Enti;
- la supervisione della flotta aerea regionale tramite:

- la presa d'atto dell'impiego, da parte del COR AIB, degli elicotteri "disponibili" presso le basi operative dislocate sul territorio della regione;
- la comunicazione al COR AIB, su sua richiesta, degli ulteriori velivoli "integrativi";
- la comunicazione al COR AIB, su sua richiesta, della disponibilità di squadre volontarie con elevata specializzazione che il COR AIB possa impiegare al di fuori dal territorio di loro competenza.

La SOR PC comunica "*immediatamente*" al COR AIB, e viceversa, le eventuali segnalazioni di incendio ricevute direttamente.

Inoltre, per agevolare il Corpo nel previsto inserimento dei dati di riferimento di ogni incendio, comunica al COR AIB i seguenti dati minimi:

- comune (e località) colpito da incendio;
- estensione dell'incendio (in ettari);
- superficie interessata dall'incendio (boscata o non boscata);
- fotografie e video della situazione in essere;
- mezzi aerei impiegati (elicotteri della flotta regionali e dello Stato);
- personale intervenuto (VV.F., CC.F. Volontari, altro);
- eventuali infortuni occorsi.

La **SOUP**, a norma dell'art. 7, comma 3, della Legge 353/2000 viene attivata nelle fattispecie previste dal Piano AIB, per garantire il coordinamento delle attività tra le strutture regionali, le strutture statali e le organizzazioni di volontariato AIB. Tale attivazione avviene mediante provvedimento del Dirigente responsabile di Regione e, in tal caso, la Direzione regionale VV.F. fornisce qualificati operatori VV.F. a tale struttura.

Le **SS.OO.115** dei Comandi provinciali VV.F. della Lombardia assicurano stretta collaborazione con il COR AIB e la SOUP, ove costituita.

Quando le SS.OO.115 ricevono eventuali segnalazioni di principi d'incendio di vegetazione (boschivo o territoriale) anche attraverso i canali convenzionali per la segnalazione delle emergenze (NUE), informano "*immediatamente*" il COR AIB che, come già indicato, provvede ad avvisare tempestivamente l'Ente Forestale territorialmente competente e, in caso di conferma dell'evento, la SOR PC.

Fermo restando che, in base al Piano AIB, la verifica della segnalazione pervenuta è disposta dal COR AIB all'Ente forestale competente, il Comando provinciale VV.F., in base alle notizie acquisite, può inviare sul posto una propria squadra dandone contestuale notizia al COR AIB.

In tal caso, come già previsto, il COR AIB avvisa tempestivamente l'Ente e lo mantiene aggiornato sull'esito di tale intervento.

Allo scopo di garantire una maggiore efficacia dell'attività di coordinamento svolta dal COR AIB, possono essere attivati presso le SO115, operatori VVF dedicati. Tale servizio può essere attivato, d'intesa con Regione (SOR PC), tramite il COR AIB, nei periodi di Allerta AIB e di Alto rischio incendi boschivo, nei Comandi VVF il cui territorio risulta particolarmente interessato da eventi di incendio boschivo.

Per ragioni organizzative, l'attivazione di queste ultime risorse avviene quanto prima e comunque entro 24 ore e il loro periodo minimo di impiego è fissato di regola pari a 8 turni diurni (da 12 ore) consecutivi.

### **Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS)**

Il DOS è il responsabile apicale dell'intervento di spegnimento di un incendio boschivo; il personale che svolge tale funzione è in possesso di specifica abilitazione riconosciuta dalla Regione in base al superamento del percorso formativo previsto nel Piano AIB o altro percorso formativo riconosciuto, dalla stessa Regione, come equivalente.

La funzione di DOS infatti, oltre che a personale dipendente dagli Enti o dalle Associazioni di volontariato AIB, può essere svolta da personale di Istituzioni attraverso forme di convenzionamento con Regione Lombardia (punto 6.1.4 del Piano AIB).



L'elenco complessivo dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di DOS (incaricati da ciascun Ente ovvero, a seguito della Convezione, appartenenti ai VV.F. della Lombardia) è tenuto costantemente aggiornato da Regione.

A tale scopo la Direzione regionale VV.F. Lombardia trasmette periodicamente alla SOR PC l'elenco del proprio qualificato personale da inserire in tale elenco.

Le eventuali "reperibilità" del personale abilitato DOS afferente agli Enti territoriali, raccolte dalla SOR PC, sono comunicate al COR AIB per l'inserimento in apposito calendario.

Le modalità di distribuzione giornaliera sul territorio regionale del personale VV.F. abilitato, redatte dalla Direzione regionale VV.F. d'intesa con i Comandi provinciali, sono inserite nel medesimo calendario a disposizione del COR AIB.

Lo stesso calendario è comunicato, per doverosa conoscenza, anche alla SOR PC.

Laddove la verifica di una segnalazione di incendio boschivo, disposta dal COR AIB, confermi l'esistenza di un incendio boschivo "conclamato", l'Ente forestale territorialmente competente invia sul posto il proprio DOS, se non già presente.

Qualora l'Ente territorialmente competente non sia in grado di inviare tempestivamente un proprio DOS, il COR AIB, tenuto conto anche del calendario delle "reperibilità", invia sul posto altro personale abilitato DOS (iscritto cioè nell'Elenco regionale dei DOS abilitati, compresi quindi i DOS-VV.F.) disponibile, notiziandone il suo Ente di riferimento e la SOR PC. In tal caso l'Ente forestale territorialmente competente gli assicura il supporto del proprio Responsabile AIB/Referente operativo AIB/Capo squadra OO.VV. o comunque di personale dell'Ente, per le comunicazioni con le squadre del volontariato AIB, per la loro gestione, per l'impiego delle risorse disponibili per l'attività di spegnimento e per il supporto logistico necessario alla miglior soluzione delle criticità presenti sul teatro delle operazioni.

Prima dell'arrivo del DOS in posto, le operazioni di contrasto all'incendio boschivo, come già previsto nel Piano AIB, sono decise dal Referente Operativo/Caposquadra AIB dell'Ente. Nel caso sia presente in loco anche una squadra VV.F., il capo partenza VV.F. e il Referente Operativo/Caposquadra AIB dell'Ente concordano insieme come meglio operare nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

Qualora l'evoluzione dell'incendio conclamato porti a situazioni di maggiore complessità/pericolosità (p.e. con la necessità di settorializzazione dell'incendio stesso), sulla base delle esigenze rappresentate dal DOS sul posto, vengono inviate dal COR AIB, se disponibili, ulteriori risorse abilitate DOS ad integrazione della catena di comando, anch'esse individuate con il criterio della rapida impiegabilità.

Tale personale, giunto sul posto, si rapporta con il DOS già presente e, d'intesa con lo stesso, assume uno dei ruoli della catena di comando (per esempio la responsabilità di un "settore" o di una funzione ovvero la stessa responsabilità del "teatro") che viene attuata in loco; tale catena di comando comprende anche i capi squadra delle unità d'intervento del volontariato AIB ed i capi-partenza delle eventuali squadre VV.F. presenti in posto.

In caso di incendio che, per la sua localizzazione, estensione e diffusività richieda (in atto o in potenza) il soccorso e/o la assistenza di persone o possa colpire strutture o infrastrutture di rilevante importanza, il coordinamento fra le operazioni di soccorso e l'attività di lotta attiva all'incendio boschivo, è assunta dal personale VV.F.. Allo scopo il ROS VV.F. e il DOS - "responsabile del teatro" presente sul posto collaborano, nel rispetto dei relativi ruoli.

### **Mezzi aerei AIB**

Per quanto riguarda i mezzi aerei AIB della flotta regionale, il DOS presente sul posto dirige il loro intervento direttamente o tramite delega ad altro personale afferente alla catena di comando predisposta.

Come previsto dal Piano Regionale AIB, spetta al DOS sul posto richiedere al COR AIB l'intervento dei velivoli AIB della flotta dello Stato e, direttamente o tramite delega ad altro personale abilitato DOS afferente alla catena di comando predisposta, coordinarne l'intervento.

### **Squadre VV.F. boschive**

Allo scopo di fornire una efficace integrazione operativa alle risorse del Volontariato AIB cui, per prassi consolidata ed efficace della Regione, è affidata la lotta attiva agli incendi boschivi, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia attiva squadre VV.F. specificamente preposte all'antincendio boschivo su richiesta di Regione. Tali squadre VV.F. boschive, possono essere impiegate anche in servizi di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ovvero di servizi esterni, anche mobili, di presidio avanzato di aree a particolare incidenza del fenomeno incendi.

Tali servizi sono conseguenti a proposte della Regione, d'iniziativa o a seguito di segnalazioni e/o richieste avanzate dagli Enti Forestali o dal Corpo, valutate congiuntamente fra il Corpo stesso e la Regione.

Tali squadre VV.F. boschive sono costituite da 1 capo-partenza + 4-5 operatori collocate in disponibilità presso sedi VV.F. (o sedi temporaneamente a disposizione del Corpo), che si trovino in posizione strategica rispetto alle aree più colpite dagli incendi.

A seguito della richiesta di Regione, la predisposizione delle suddette squadre VV.F. boschive avviene quanto prima e comunque entro le 12 ore.

Per ragioni organizzative, il periodo minimo di impiego delle squadre, in disponibilità o in attività, è fissato di regola pari a 4 turni (da 12 ore).

In caso di necessità le squadre VV.F. boschive ricevono l'attivazione operativa dal COR AIB, d'intesa con i rispettivi Comandi provinciali.

### **Attività di formazione**

Il Corpo garantisce, in convenzione, la formazione e l'addestramento del proprio personale VV.F. della Lombardia anche sulle procedure contenute nel Piano AIB.

Al riguardo, ai fini della massima omogeneizzazione possibile, Regione Lombardia, sia direttamente sia tramite gli Enti formatori da essa accreditati (Scuola Superiore di Protezione Civile – S.S.P.C.), si avvale di qualificato personale VV.F. nell'attività di indirizzo e pianificazione delle iniziative di formazione previste dal Piano AIB.